

Circolo Tennis Bologna - Associazione Sportiva Dilettantistica

Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva

Premesse

Il D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii. introducono specifici adempimenti a carico degli enti sportivi dilettantistici in materia di *safeguarding*.

Tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'ente nonché alla predisposizione di un Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (c.d. "Mog sportivo") e di un Codice di condotta che siano conformi alle Linee guida a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale adottate dai rispettivi Organismi affiliati.

Il Circolo Tennis Bologna - Associazione sportiva dilettantistica si conforma alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Tennis e Padel ("F.I.T.P."), alla quale si affilia e che, in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), del Comitato italiano paralimpico (C.I.P.), della International Tennis Federation (I.T.F.), della Tennis Europe (T.E.) e della International Padel Federation (F.I.P.), afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Art. 1 - Finalità

1. Il Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (c.d. "Mog sportivo"), adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Soci e Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito del "Circolo Tennis Bologna - Associazione sportiva dilettantistica" (di seguito anche solo "Circolo Tennis Bologna" o "Circolo Tennis Bologna").
2. Il presente Modello recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii., le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* nonché il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ("*Regolamento contro la violenza di genere nello sport*") della Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) nonché le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva*" della F.I.T.P..
3. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Soci e Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui l'Associazione e tutti i Soci e Tesserati F.I.T.P. presso il Circolo Tennis Bologna ASD sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
 - a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;

- b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. la consapevolezza dei Soci e Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d. l'individuazione e l'attuazione da parte del CTB di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni dell'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport ("Ufficio per la tutela") della F.I.T.P., che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. l'informazione dei Soci e Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. la partecipazione del CTB e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla F.I.T.P. nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* del CTB.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
 - a) i Soci e Tesserati F.I.T.P., ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso il CTB;
 - b) tutti coloro che trattengono rapporti di lavoro o volontariato con il CTB;
 - c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il CTB.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
 - a. **l'abuso psicologico**, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Socio e/o Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b. **l'abuso fisico**, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c. **le molestie** ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d. **abuso sessuale**, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Socio e/o Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Socio e/o Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e. **la violenza di genere**, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
 - f. **il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online)** ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Soci e/o Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio e/o Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - g. **nonnismo (c.d. "hazing")**, ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
 - h. **abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - i. **l'abuso dei mezzi di correzione**, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
 - j. **negligenza (c.d. "negligence")** ossia il mancato intervento di un Socio e/o Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modello organizzativo e di controllo, omette di intervenire e/o di segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 6, all'Ufficio per la tutela della F.I.T.P. o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
 - k. **incuria (c.d. "neglect")** ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - l. **altri comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori, di qualsiasi tipo, che siano finalizzati a conseguire un effetto lesivo dei principi e dei doveri sanciti nel Codice Etico del Circolo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 4 – Principi

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
 - a) assicurare un ambiente, sia in campo che fuori, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'invulnerabilità della persona;
 - b) riservare ad ogni Socio e/o Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
 - c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
 - d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del CTB ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- f) far svolgere l'attività tennistica nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h) programmare e gestire, ove necessari, trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- i) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati ovvero trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici;
- j) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- k) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività tennistica, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- l) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

1. Il CTB, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il CTB nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a F.I.T.P. nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa e, comunque, all'atto della riaffiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell'ambito del CTB tra persone di comprovata moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere terzo ed indipendente e non trovarsi in conflitto d'interessi, anche potenziale;
 - b. essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del CTB (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del nominativo e dei contatti) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale, allegando l'atto di nomina del Consiglio Direttivo.
4. Il Responsabile dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il CTB provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile, comunicandola alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del CTB. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia all'Ufficio per la tutela della F.I.T.P.. Il CTB provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice Etico del Circolo;
 - b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio CTB ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
 - c) segnalare all'Ufficio per la tutela F.I.T.P. eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta nel rispetto della procedura pubblicata dalla F.I.T.P.;
 - d) rispettare gli obblighi di riservatezza al fine della corretta attuazione delle Linee Guida della F.I.T.P.;
 - e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice Etico, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
 - f) valutare annualmente le misure del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice Etico nell'ambito del proprio CTB, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata da F.I.T.P..

Art. 7 – Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati F.I.T.P., specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale direttamente e/o tramite il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del CTB (vedi punto 7.2) o l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P..
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del CTB (Avv. Elena Ceserani con studio in Bologna Strada Maggiore n. 29 casella di posta elettronica avv.elenaceserani@studiolegaleceseranielena.it tel. 051271616) o direttamente con l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P..
3. La FITP prevede come procedura di segnalazione all'Ufficio per la tutela i seguenti canali:
 - a. casella di posta ordinaria all'indirizzo della Federazione, alla cortese attenzione dell'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport. Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante e un canale di contatto che possa essere utilizzato dall'Ufficio per la tutela in via riservata per fornire i riscontri previsti (e-mail personale, telefono, indirizzo postale del segnalante), unitamente alla copia di un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "Riservata all'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport";
 - b. casella di posta elettronica: ufficio.tutela@fitp.it;
 - c. incontro diretto presso la sede della Federazione su esplicita richiesta del segnalante, tramite l'indirizzo e-mail di cui sopra.
4. La segnalazione:
 - a. non interrompe il termine di decadenza normativamente previsto con riferimento agli abusi di cui si ha notizia, né ai reati perseguibili a querela, né altri termini previsti dalla normativa applicabile. Ogni denuncia o segnalazione alle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, deve pertanto essere presentata dall'interessato secondo le modalità e i termini di legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia penale;

- b. non sostituisce l'eventuale obbligo di denuncia previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia (artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., c.d. "Procedibilità d'ufficio").

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

1. Il CTB, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice Etico e delle politiche di prevenzione in esso definite tra i propri Soci e Tesserati F.I.T.P. e i propri collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del CTB e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con il CTB che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Art. 9 – Formazione

1. Il CTB predispone programmi di formazione volti a far conoscere ai propri Soci e Tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate ai sensi del presente documento. La formazione dovrà essere resa in conformità alle indicazioni federali.

Art. 10 – Accesso

1. Il CTB garantisce l'accesso al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del CTB e all'Ufficio per la tutela della F.I.T.P. alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei Soci e Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo del CTB con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della F.I.T.P..
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo del CTB.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della F.I.T.P., da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, incluse le *"Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva"* della F.I.T.P. e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dalle norme dell'International Tennis Federation (*"ITF Adult Safeguarding Policy"* e *"ITF Children Safeguarding Policy"*).
8. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. L'approvazione del presente documento è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del CTB (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage*) e comunicata alla Federazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

CIRCOLO TENNIS BOLOGNA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CODICE DI CONDOTTA

Il presente Codice di condotta recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii., le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché le "Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva" della F.I.T.P., il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ("Regolamento contro la violenza di genere nello sport") della F.I.T.P..

Il presente documento è adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale del CTB.

Ogni Socio e Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Socio e Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Socio e Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Soci e/o Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva non devono:

- discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- agire in modi che possano essere abusivi;
- usare un linguaggio inappropriato, dare suggerimenti o consigli offensivi o abusivi;
- comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- stabilire o intrattenere contatti con minori Soci e/o Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

- invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria;
- agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
- discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI DEI SOCI E TESSERATI

I Soci e/o Tesserati devono:

- confermare la loro comprensione e accettazione del Codice di Condotta, nel momento in cui diventano associati ovvero siano coinvolti nell'attività sportiva presso il CTB;
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Soci e/o Tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri Soci e/o Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Soci e/o Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri Soci e/o Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del CTB situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI MAESTRI

I Dirigenti, gli Istruttori e i Maestri devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Soci e Tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Soci e Tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra Soci e Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- attuare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Soci e Tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile del Circolo e/o l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P. situazioni, anche potenziali, che espongano i Soci e Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti, agli Istruttori e/o ai Maestri e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a Dirigenti, agli Istruttori e/o ai Maestri situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti, degli Istruttori e dei Maestri;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Circolo e/o l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P.;
- segnalare senza indugio al Responsabile del Circolo e/o l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P. situazioni, anche potenziali, che espongano i Soci e Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e regolamentari, l'accesso agli impianti e/o alla Circolo house durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata; in tali casi è necessaria la presenza di almeno due membri dello staff o comunque due adulti. L'autorizzazione scritta non è necessaria solo se l'attività viene svolta alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale o tutoria;
- ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano previsti spostamenti per raggiungere hotel e/o campi di gara in occasione di una trasferta e/o qualora siano necessari trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati. In ogni caso, in tale ipotesi almeno un altro membro dello staff dovrà essere presente;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
- comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Socio e/o Tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il Socio e/o Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile del Circolo e/o l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P.;
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
- comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i Tecnici e gli altri soggetti frequentatori il Circolo e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

Quando si svolge attività con i minori è comunque vietato per Tecnici e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere simultaneamente con gli atleti minori bagni, spogliatoi, stanze.

Segnali di disagio e malessere dei minori

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

- cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
- disturbi dell'alimentazione;
- segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività tennistica;
- una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
- il minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto;

- diffidenza nei confronti degli istruttori, dei tecnici, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI COLLABORATORI

Il Circolo quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE CONDOTTA GENERALI

Tutti i Soci e Tesserati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Circolo ((Avv. Elena Ceserani con studio in Bologna Strada Maggiore n. 29 casella di posta elettronica avv.elenaceserani@studiolegaleceseranielena.it tel. 051271616)) o all'Ufficio per la tutela della F.I.T.P..

La FITP prevede come procedura di segnalazione all'Ufficio per la tutela i seguenti canali:

- a) casella di posta ordinaria all'indirizzo della Federazione, alla cortese attenzione dell'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport. Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante e un canale di contatto che possa essere utilizzato dall'Ufficio per la tutela in via riservata per fornire i riscontri previsti (e-mail personale, telefono, indirizzo postale del segnalante), unitamente alla copia di un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura *“Riservata all'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport”*;
- b) casella di posta elettronica: ufficio.tutela@fitp.it;
- c) incontro diretto presso la sede della Federazione su esplicita richiesta del segnalante, tramite l'indirizzo e-mail di cui sopra.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Circolo di appartenenza o direttamente con l'Ufficio per la tutela della F.I.T.P..

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli stessi esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Circolo.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Circolo è tenuto agli opportuni obblighi di riservatezza previsti. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.